



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 19/12/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 25 novembre 2013, n. 71

“CEMENTIR ITALIA SpA” - Aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) - rilasciata con Determina Dirigenziale n. 295/2010 e successivi aggiornamenti, codice attività IPPC 3.1 - Fascicolo 4 MOD6.

L’anno 2013 addì 25 del mese di Novembre in Modugno (BA), presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell’Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l’incarico al Dr. Giuseppe Maestri di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega

delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che Il Gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche

sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali." disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- Con nota prot. n. 330-DIS/TA-sm del 09/08/2013, acquisita al prot. n. 3486 del 13/08/2013 del Servizio Rischio Industriale, la ditta CEMENTIR ITALIA SpA ha inoltrato la comunicazione, ai sensi dell'art. 29 - nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e DGRP n. 648 del 05/04/2011, per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, relativamente a:
 - Installazione impianto di re-immissione clinker.

Alla predetta nota allegava i seguenti elaborati tecnici e copia digitale (CD):

- Relazione tecnica: impianto di re-immissione clinker e relativi allegati A-B-C-D;
- Piano di monitoraggio e controllo;
- Scheda di sicurezza del clinker;
- Planimetria degli impianti presenti in stabilimento, con l'individuazione (posizione 80) dell'area oggetto di modifica;
- Allegato 5: Dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. n. 3493 del 13/08/2013, chiedeva alla competente Provincia di Taranto, di far pervenire nei termini previsti dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011, ossia entro 45 giorni successivi alla comunicazione del Gestore, il necessario parere in materia di disciplina VIA.

La Provincia di Taranto, con nota prot. n. 52626/P del 13/09/2013 acquisita al prot. n. 3966 del 23/09/2013 del Servizio Rischio Industriale, invitava il Gestore a presentare la documentazione soprarchiamata timbrata e firmata da un tecnico abilitato e documentazione integrativa in merito ad eventuali impatti generati sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dall'installazione dell'impianto di re-immissione clinker.

Con nota prot. n. 365 Dis/Ta-sas, acquisita al prot. n. 4101 del 03/10/2013 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore trasmetteva documentazione integrativa.

La Provincia di Taranto, con nota prot. n. 61600/P del 23/10/2013, ha espresso il parere endoprocedimentale ai sensi della DGR 648/2011, indicando che "l'intervento progettuale proposto non costituisca, nell'ambito della VIA, modifica sostanziale. Ad ogni buon conto, si ritiene opportuno che la Ditta osservi le seguenti prescrizioni:

- in fase di cantiere, siano prese tutte le misure idonee a ridurre l'eventuale produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere), le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore) ed odorose, al fine di limitare disturbi di qualsiasi natura; inoltre la gestione delle eventuali terre e rocce da scavo avvenga in conformità alla vigente normativa regionale e nazionale;
- l'approvvigionamento del clinker deve avvenire in maniera tale da non superare l'attuale capacità autorizzata, così come peraltro dichiarato dallo stesso Gestore;
- l'esercizio dell'impianto avvenga nel pieno e totale rispetto delle BAT e BREFs applicabili all'impianto di che trattasi;
- il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;
- le strumentazioni effettuate per effettuare i campionamenti ed i controlli devono essere periodicamente mantenuti a cura del gestore, tenuti in perfetta efficienza e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti

quali regola dell'arte;

- qualunque anomalia di funzionamento od interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, controllo e monitoraggio tali da non garantire la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza deve comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in piena efficienza di tali impianti;
- sia salvaguardata la salute dei lavoratori nel pieno del rispetto del D.Lgs. 81/2008 e smi".

Con nota prot. n. 4663 del 05/11/2013 l'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti invitava l'Autorità di Controllo a voler esprimere il proprio parere in merito al PMeC allegato alla nota prot. n. 330-DIS/TA-sm del 09/08/2013.

Con nota prot. n. 64742 del 13/11/2013 Arpa Puglia trasmetteva il proprio parere in merito al PMeC allegato all'istanza ritenendo "plausibile la variazione al PMC di cui alla tabella 1 della nota prot. n. 330-DIS/TA-sm" e che "appaiono poco chiare le procedure di approvvigionamento del clinker e la relativa valutazione dell'impatto emissivo sull'ambiente".

Il Gestore con nota prot. n. 469-DIS/TA-sm del 20/11/2013, acquisita al prot. n. 4999 del 21/11/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ha trasmesso copia del bonifico relativo al versamento della tariffa dell'istruttoria (Ti) di cui all'art. 1 comma 1 lettera d) del DM 24/04/2008 pari a 2.000 euro.

Preso atto che:

- Per lo stabilimento della CEMENTIR ITALIA srl in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 295/2010;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 2 del 01/07/2011, per modifica del ciclo produttivo (con introduzione del coincenerimento di CSS e aumento delle quantità di recupero di materia da rifiuti non pericolosi);
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 13 del 12/09/2011, per la modifica non sostanziale, relativamente all'impianto di confezionamento del cemento mediante installazione di un impianto di riempimento big-bags e modifica del circuito di distribuzione del gas metano per consentire l'utilizzo del metano medesimo anche nella fase di avviamento del forno 3;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 61 del 05/11/2012, per la modifica non sostanziale relativamente al "Progetto di utilizzo della loppa d'altoforno per la produzione della farina cruda in sostituzione parziale di argilla e calcare";
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 63 del 20/11/2012, per la modifica sostanziale relativa all'"Autorizzazione in deroga del valore limite di emissione per il parametro COT";
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 11 del 12/02/2013, per la modifica non sostanziale relativa alla "sostituzione dell'elettrofiltro con filtro a maniche per l'Essiccatore n.4 punto di emissione E21";
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata riesaminata con Determina Dirigenziale n. 36 del 17/06/2013;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 66 del 11/11/2013, per la modifica non sostanziale relativa alla "sostituzione dell'elettrofiltro con filtro a maniche per l'Essiccatore n.2 punto di emissione E19";

Considerato che:

La modifica proposta del Gestore, risulta di carattere non sostanziale in quanto:

- L'Autorità competente in materia di VIA (Provincia di Taranto) ha valutato la stessa modifica non sostanziale ai sensi della DGR 648 del 05/04/2011;
- La modifica proposta non prevede alcuna variazione sostanziale del quadro emissioni in atmosfera (l'impianto sarà depolverato tramite filtro di cui al punto di emissione E11 (ex E1,15) già autorizzato),

scarichi idrici e gestione rifiuti autorizzati con D.D. n. 295/2010 e successivi aggiornamenti;

- Non sono previste modifiche del processo produttivo che comportino aumento quantitativo della capacità di produzione già autorizzata;
- La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Ritenuto di poter aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e dalla normativa vigente.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011, la seguente modifica:

Impianto di re-immissione clinker
nei sili già esistenti

di stabilire che:

- il Gestore dovrà dare attuazione a quanto indicato nella nota della Provincia di Taranto di cui al prot. n. 61600/P del 23/10/2013, acquisita al prot. n. 4642 del 04/11/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, e riportato nelle premesse;
- l'allegato B - tabella 1 "Materie Prime" di cui al "Piano di Monitoraggio e Controllo versione Agosto 2013", allegata al presente provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale, sostituisce la tabella 1 "Materie Prime" dell'Allegato B "Piano di Monitoraggio e Controllo versione del Maggio 2011", allegato alla D.D. n. 2 del 01/07/2011 del Servizio Rischio Industriale, esclusivamente a pag. 5;
- l'Allegato C "Parere Arpa" nota prot. n. 64742 del 13/11/2013 di Arpa Puglia - Direzione scientifica, allegato al presente provvedimento di modifica non sostanziale, aggiorna "Allegato C" allegato alle precedenti determinazioni dirigenziali;
- ARPA Puglia è tenuta a verificare, entro 30 giorni dal presente provvedimento, il quadro emissivo in atmosfera al fine di valutare l'effettiva invarianza dichiarata dal Gestore rispetto al precedente assetto;
- il presente provvedimento non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o

provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;

- il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 295 del 06 luglio 2010 ed aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 01 luglio 2011, Determina Dirigenziale n. 13 del 12/09/2011, Determina Dirigenziale n. 61 del 05/11/2012, Determina Dirigenziale n. 63 del 20/11/2012, Determina Dirigenziale n. 11 del 12/02/2013, Determina Dirigenziale n. 36 del 17/06/2013 e Determina Dirigenziale n. 66 del 11/11/2013;
- per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- il presente provvedimento, di aggiornamento per modifica non sostanziale, unitamente alla DD 295/2010, alla DD 02/2011, alla DD 13/2011, DD 61/2012, DD 63/2012, DD 11/2013, DD 36/2013 e DD 66/2013 sarà soggetto a riesame, secondo le prescrizioni dell'Accordo di programma "Area Industriale di Taranto e Statte" del giorno 11 aprile 2008, anche alla luce dei risultati discendenti dall'attuazione dei piani di monitoraggio e controllo, al fine di valutare tutte le possibili interconnessioni esistenti tra gli impianti coinesediati nell'area industriale introducendo eventuali più restrittive prescrizioni alla luce di quanto emerge dai suddetti accertamenti ed allineando le disposizioni comuni a più impianti e contenute nei rispettivi piani di monitoraggio e controlli;
- il presente provvedimento, di aggiornamento per modifica non sostanziale, unitamente alla DD 295/2010, alla DD 02/2011, alla DD 13/2011, DD 61/2012, DD 63/2012, DD 11/2013 e DD 36/2013 DD. 66/2013 sarà soggetto a riesame a seguito delle risultanze derivanti dall'applicazione della Legge regionale n. 21 del 24 Luglio 2012 "Norme a tutela della salute e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale";
- sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 295/2010 e successivi aggiornamenti, non in contrasto con il presente provvedimento.
- restano efficaci tutte le prescrizioni, ove applicabili, già previste nella D.D. n. 105 del 13/09/2011 della Provincia di Taranto;
- il presente provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA, ha il termine ultimo di validità coincidente con quello fissato con la D.D. n. 295 del 06 Luglio 2010 della Regione Puglia - Servizio Ecologia;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "CEMENTIR ITALIA SpA" con sede in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500.

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di TA, alla ASL competente per territorio e al Servizio Ecologia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere

presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente d'Ufficio
Ing. Daniela Battista Dott. Giuseppe Maestri
